

ALLEGATO SUB "B" ATTO DEL 25/03/2026 N. 23825 REP. E N. 19401

RACC. Dr. STEFANO LORETTU NOTAIO

STATUTO FONDAZIONE

Art. 1 Costituzione.

E' stata costituita ai sensi del vigente codice civile una
Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale denominata:

"FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO ROMANATTI ONLUS",

con sede in Thiene (VI), Via Braghettone n. 20, con atto
nn.101060 di rep. e n.26283 di racc. in data 20.12.2008 Notaio
Cornelio Loretto di Thiene, registrato a Thiene il 12.1.2009
al n.118 serie 1T.

La Fondazione, voluta dalla signora Pierina Pegoraro con te-
stamento pubblico del 22.6.2007 con il quale, grazie alla sua
disponibilità e generosità, intese perpetuare e onorare la me-
moria dei coniugi Pierina Pegoraro e Enrico Romanatti, desti-
nando l'intero suo patrimonio mobiliare e immobiliare alla
erigenda Fondazione, le cui rendite siano utili al conseguimen-
to delle finalità istituzionali.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, lo Statuto della Fondazione è modificato nel
presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazio-
ne

"FONDAZIONE PEGORARO-ROMANATTI - ETS".

La qualificazione di "Ente del Terzo Settore" costituisce pe-

culiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico anche mediante l'acronimo "ETS".

La Fondazione, ente del terzo settore, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ed opera nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa speciale in materia.

Art. 2 Sede e durata.

La Fondazione ha sede in Thiene via Braghettone 20.

La modifica della sede legale entro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporterà invece modifica dello Statuto.

La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito della regione Veneto. Può altresì intrattenere rapporti e collaborazioni, ai fini propri istituzionali con enti e istituzioni nazionali ed estere aventi i medesimi scopi.

La Fondazione non ha limiti di durata.

Art. 3 Scopi, obiettivi e attività istituzionale.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Scopo della Fondazione è l'assistenza sociale e socio-sanitaria declinata nelle seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in particolare potrà proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali e dei principi dell'educazione permanente nel:

> progettare e realizzare attività formative di base, di formazione permanente e continua, di perfezionamento teorico e pratico;

> svolgere attività di sostegno e collaborazione - individualmente o in gruppo - con istituzioni, università, scuole, enti locali, biblioteche, associazioni, privati;

> sviluppare studi e ricerche in campo culturale e formativo, nonché progettare, sperimentare e applicare protocolli di ricerca e di intervento sul campo per l'acquisizione di evidenze di efficacia clinica e sociale; progettare, realizzare o gestire attività di tirocinio e di esperienza sul campo;

> promuovere eventi e attività preventive, di sostegno agli apprendimenti in ambito scolastico ed educativo rivolti agli

	alunni, alle famiglie, alle scuole, alle istituzioni e al ter-	
	ritorio;	
	> progettare e realizzare attività di formazione continua e	
	aggiornamento per il personale scolastico di ogni ordine e	
	grado in ambiti trasversali: "Didattica e metodologie", "Meto-	
	dologie ed attività laboratoriali", "Innovazione didattica e	
	didattica digitale", "Didattica per competenze e competenze	
	trasversali", "Gli apprendimenti".	
	> Formazione continua in Sanità/ECM	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
	accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla	
	tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	
	della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	

le di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

> effettuare operazioni di beneficenza attraverso l'erogazione di borse di studio a studenti, mediante apposito regolamento e con i criteri che saranno approvati specificatamente dal Consiglio di Amministrazione, o il sostegno di progetti di soli-

darietà sociale in favore di soggetti che non hanno accesso a una vita normale per mancanza di mezzi economici o particolari situazioni familiari o nei confronti di persone diversamente abili;

> promuovere, a favore di persone svantaggiate, iniziative educative e culturali, collaborando con scuole, università, Enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonché autorità politiche e amministrative, creare eventualmente anche strutture per il raggiungimento dei suddetti scopi, promuovere e gestire servizi educativi, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi il tutto ai fini dell'assistenza e dell'utilità sociale verso le persone svantaggiate;

> promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che operano per migliorare la crescita civile, culturale e sociale;

```
> promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili  
fondi di dotazione destinati all'aiuto di persone svantaggia-  
te, povere o diversamente abili;
```

> promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le
potenzialità degli scopi istituzionali anche attraverso ricer-
che, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

> assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione e dell'assi-

stenza alle persone svantaggiate;

> promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

> organizzare qualsiasi altra iniziativa, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione;

> provvedere mediante l'erogazione di proprie somme in denaro direttamente alle persone che risultino in situazioni di bisogno o alle associazioni ed Enti che ne favoriscano il sostentamento o per altre cause, oppure mediante la partecipazione a raccolte di fondi promosse da terzi per analoghi casi e finalità

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

	I destinatari delle prestazioni di servizi o delle cessioni di	
	beni sono soggetti svantaggiati o rappresentanti degli stessi	
	nonché, limitatamente agli aiuti umanitari, componenti collet-	
	tività estere, salvo i casi e settori di attività, in cui la	
	legge considera immanenti le finalità di solidarietà sociale.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà inol-	
	tre:	
	1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'e-	
	sclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo	
	termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie,	
	di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere an-	
	che trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o	
	Privati, che siano considerate opportune ed utili per il rag-	
	giungimento degli scopi della Fondazione;	
	2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-	
	catrice, comodataria o comunque posseduti;	
	3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di par-	
	te delle attività;	
	4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche	
	e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indi-	
	rettamente, alla promozione della solidarietà sociale istitu-	
	zionale; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, con-	
	correre anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	5. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento	

dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili), organizzare mostre e spettacoli al fine di raccogliere fondi da destinare agli scopi istituzionali.

A tali fini la Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, o solo finanziariamente con altre istituzioni, enti pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione potrà collaborare ai programmi di movimenti di volontariato operanti nell'area di sua competenza e con altri enti, fondazioni, associazioni e circoli.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di dichiarare benemeriti della Fondazione enti o persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività.

Art. 5 Patrimonio.

Il patrimonio iniziale della fondazione è di Euro 2.600.722,16 (duemilioneiseicentomilasettecentoventidue virgola sedici) ed è costituito:

= per Euro 393.756,00 (trecentonovantatremilasettecentocinquatsei virgola zero zero) dagli immobili siti in Comune di Zanè (VI);

= per Euro 325.374,00 (trecentoventicinquemilatrecentosettantaquattro virgola zero zero) dagli immobili siti in Comune di Vicenza (VI);

specifiche attività della Fondazione;

- compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e valido per la Fondazione stessa.

Art. 6 Fondo di gestione.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione patrimoniale;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai ricavi delle attività istituzionali, secondarie e strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Laddove siano esercitate attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e non in contrasto con quanto previsto

dal D. Lgs. N. 117/17, per tali attività sarà tenuta apposita contabilità separata.

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/17.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o esclusione.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio d'Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Organo di Controllo;

d) il Revisore ove ne ricorrano i presupposti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle normative vigenti in materia.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione: composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri inizialmente nominati dal Fondatore nell'atto costitutivo.

Gli organi durano in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente.

Se uno o più dei componenti cessa per dimissioni, impedimento o morte, gli altri membri costituenti la maggioranza li sostituiscono per cooptazione.

Nel caso venisse a mancare per qualunque causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, gli stessi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiun-

tamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione: compiti e funzionamento.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in mancanza di questo, dal più anziano di età fra i consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare in tutto o in parte, i propri compiti al presidente, esclusi quelli allo stesso riservati per legge o per statuto.

In particolare, esso provvede a:

- nominare il Presidente;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- approvare entro il 31 dicembre il bilancio preventivo e entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- provvedere nei termini di legge al deposito presso il Regi-

stro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati dalla documentazione necessaria;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;

- nominare e determinare i componenti dell'Organo di Controllo;

- nominare il Revisore ove ne ricorrano i presupposti;

- nominare, se lo ritiene necessario, un Comitato Esecutivo attribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina;

- deliberare eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni;

- deliberare l'eventuale scioglimento della Fondazione e proporre all'Autorità competente, previa consultazione dell'Assemblea dei Partecipanti, l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione: convocazione e quorum.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso, ovvero, in casi di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede legale o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni che comportano modifiche statutarie, dovranno essere prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audiovideo conferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del Verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché al verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società di capitali.

Art. 11 Il Presidente.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della

Fondazione. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 12 Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamenti dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il

Presidente del Tribunale di Vicenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

L'organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall'incarico, subentra il membro supplente più anziano di età e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato D.Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari.

L'attività dell'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per la carica di membro dell'Organo di Controllo è prevista una remunerazione annua. L'emolumento dei membri dell'organo di Controllo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Art. 13 Esercizi Sociali e libri sociali

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 Gennaio e termina il giorno 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo approva il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed eventualmente del bilancio sociale, entrambi documenti predisposti dal Presidente.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguite le indicazioni previste

dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio annuale eventualmente corredato dal bilancio sociale devono essere trasmessi a tutti i membri e organi della Fondazione almeno 15 giorni prima della loro approvazione.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di gestioni precedenti, e solo in un secondo momento per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli utili dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali della

Fondazione.

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

(a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

(b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del Revisore;

I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera b) del comma 1, sono tenuti a cura del relativo organo.

Art. 14 Attività di volontariato

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt.. 17 e 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 Clausola arbitrale.

Tutte le eventuali controversie relative al presente Statuto,

comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.

Art. 16 Liquidazione ed estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei Consiglieri in carica, può deliberare lo scioglimento della Fondazione e nominare un Liquidatore, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente.

Nella stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione può deliberare i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui all'art.- 9 D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento/estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento/richiesta di accertamento dell'estinzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 Clausola di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del codice civile e le altre normative vigenti in materia e le loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 Efficacia dello statuto

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore ed in particolare le clausole relative alle ONLUS.

Per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà seguita la procedura che sarà dettata da apposito ed emanando decreto ministeriale di cui all'art. 53 del D.lgs. 3 lu-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

F.TO PEGORARO GIUSEPPE

" STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)